

Sentenza: n. 225 del 22 luglio 2009

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articoli 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 della Costituzione

Ricorrente: Regioni Emilia-Romagna (con 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata

Oggetto: In via generale l'intero testo del d.lgs. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) nonché di numerosi articoli dello stesso: articoli da 3 a 52, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, 95, 96, 101, 113, 114, 116, 117, 121, 124, 148, 149, 153, 154, 155, 160, 166, 181, 183, 186, 189, 195, 202, 205, 214, 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257. Allegati I e II della parte seconda

Esito: Dichiarazione di inammissibilità, dichiarazione di non fondatezza, cessata la materia del contendere

Estensore: Domenico Ferraro

La Corte Costituzionale prima di entrare nel merito delle numerose questioni sollevate dalle diverse regioni ricostruisce l'intera vicenda normativa relativa al decreto legislativo 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) emanato in virtù della delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 ed ora impugnato. Considerato che i numerosi ricorsi pongono questioni in larga parte analoghe, la Corte dispone la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione. Con la sentenza 225/2009, la Corte Costituzionale si pronuncia nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalla Regione Emilia-Romagna con 2 ricorsi e dalle regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, dichiarando inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Con riferimento alla vicenda normativa, il d.lgs. n. 152/2006 è stato emanato in virtù della delega contenuta nella legge n. 308 del 2004, il cui art. 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione in diverse materie: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati b) tutela delle acque dall'inquinamento c) gestione delle risorse idriche d) difesa del suolo e lotta alla desertificazione e) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna f) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente g) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) h) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Sul tema della "*tutela dell'ambiente*", la giurisprudenza della Corte ha affermato in più occasioni che la materia ha un contenuto allo stesso tempo "oggettivo", in quanto riferito ad

un bene, “ambiente” (cfr. sentenze 367 e 378 del 2007, 12 del 2009), e “finalistico”, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (sentenze 104 del 2008; 10, 30, 220 del 2009). Pertanto, sullo stesso bene dell’ambiente “concorrono diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline” (così anche sentenze 367 e 378 del 2007 già ricordate e 104 e 105 del 2008, 12 e 61 del 2009). Quindi, da un lato, sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli “adeguati e non riducibili di tutela” (sentenza 61/2009) e dall’altro, compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell’ambiente stesso. Relativamente all’oggetto dei ricorsi, trattando essi gli istituti della VAS e della VIA, la Corte ritiene che rientrino nella materia della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione. Con riferimento alle censure proposte avverso l’intero decreto legislativo per presunti vizi del procedimento di formazione del decreto, ovvero per presunte violazioni della legge delega, per la Corte la questione è infondata. Altre censure riguardano la disciplina della valutazione ambientale strategica. Le ricorrenti, in particolare, lamentano che il tempo concesso alla Conferenza unificata per l’esame del testo del decreto sia stato insufficiente per consentirne un esame adeguato, e che il procedimento di adozione del decreto non avrebbe potuto proseguire, avendo la Conferenza affermato di non essere stata in grado di rendere il prescritto parere, pertanto sostengono che tale vizio invaliderebbe l’intero decreto legislativo. La questione, per la Corte, è infondata. Il termine concesso alla Conferenza per l’esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, è stato breve, ma non incongruo al punto da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso. Ulteriori censure vengono, poi, proposte avverso l’intero d.lgs. 152/2006 dalla sola Regione Piemonte, la quale lamenta la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto il Governo avrebbe ecceduto dalla delega introducendo “nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o procedimenti”. Ma la Corte ritiene tali questioni inammissibili per la loro genericità ed indeterminatezza. Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta il contrasto della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) del d.lgs., il quale prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, con l’art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell’utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti. La Regione Piemonte lamenta, invece, per le stesse ragioni, la violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Le questioni sono ritenute inammissibili dalla Corte perché non spiegano in alcun modo come le prospettate violazioni della direttiva comunitaria sarebbe pregiudizievole per le Regioni. Per quanto riguarda le censure relative alla disciplina della VAS, la Corte precisa che, come ha già avuto modo di affermare (sentenza 398/2006), che “la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela

dell'ambiente". Anche se interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale.